

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1574-B

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ZANONE)

**di concerto col Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

**e col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

(V. Stampato n. 1574)

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 settembre 1989 (V. Stampato Camera n. 4200)*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 gennaio 1990*

**Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale  
delle Capitanerie di porto**



**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## Art. 1.

1. Il quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - di cui all'allegato A, tabella n. 2, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già sostituito dalla tabella D allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.

## Art. 2.

1. I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unità e di ventiquattro unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

## Art. 3.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio ispettore, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha inizio dal terzo anno successivo a quello cui è riferito l'ultimo quadro di avanzamento a tale grado, formato sulla base della normativa in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La prima promozione al grado di ammiraglio ispettore da effettuare ai sensi del comma 1 non può comunque avere decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 4.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di contrammiraglio, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, ha inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

1. A decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto è pari a quello riportato alla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

- a) n. 7 promozioni nel primo e nel secondo anno;
- b) n. 8 promozioni nel terzo anno;
- c) n. 9 promozioni nel quarto anno.

## Art. 6.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, quale risulta dalla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1, ha inizio a decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

- a) n. 11 promozioni nel primo anno;
- b) n. 12 promozioni nel secondo anno;
- c) n. 14 promozioni nel terzo anno;
- d) n. 16 promozioni nel quarto anno.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 7.

1. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI di cui all'articolo 1, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di quattro anni.

## Art. 8.

1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI di cui all'articolo 1.

## Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1989, in lire 485 milioni per l'anno 1990 ed in lire 845 milioni per l'anno 1991, ivi comprese le spese per beni e servizi pari a lire 38 milioni per l'anno 1989 ed a lire 78 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 7.

*Identico.*

## Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1990, in lire 485 milioni per l'anno 1991 ed in lire 845 milioni per l'anno 1992, ivi comprese le spese per beni e servizi pari a lire 38 milioni per l'anno 1990 ed a lire 78 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto».

2. *Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO  
(Articolo 1)

## XI. - RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1	2	3	4	5	6
GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Ammiraglio Ispettore . . .	-	-	1	-	-
Contrammiraglio . . . . .	scelta	-	9	1 ogni 3 anni (b)	tutti
Capitano di vascello . . . .	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	58	1 o 2 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata . . . . .	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	156	10	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . . .	anzianità	-	88	-	-
Tenente di vascello . . . .	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	224	17 o 18 (d)	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	114	-	-
Guardiamarina . . . . .	anzianità	-	-	-	-

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(c) Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno;  
1 promozione nel terzo anno.(d) Ciclo di cinque anni: 18 promozioni nel primo, terzo e quinto anno;  
17 promozioni nel secondo e quarto anno.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO  
(Articolo 1)

XI. - RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

*Identico.*